

Dott. Antonio Borghetti

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

COMUN GENERAL DE FASCIA

- Provincia Autonoma di Trento -

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN ORDINE AL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

AL 31/12/2021

Il giorno 26 aprile 2022, il sottoscritto Antonio Borghetti, Revisore dei conti del Comun General de Fascia ha preso in esame la proposta di delibera inerente il riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 al 31/12/2021.

Il Revisore,

- preso atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 e le Note di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 sono stati approvati rispettivamente con delibera del Consei General n. 6/2021 del 29.03.2021;
- preso atto che il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con delibera del Consei General n. 7/2022 del 29.03.2022;
- visto il C.E.L., Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.a.a. (LR n. 2/2018)
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto l'art. 9 della L. n. 243/2012 come modificata dalla L. n. 164/2016 che definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo;
- visto il T.U.S.P. approvato con D.Lgs nr. 175 di data 19.08.2016, modificato con D.Lgs nr. 100 del 16.06.2017 e recepito con significativi adeguamenti dall'ordinamento provinciale mediante l'art. 7 della L.P. nr. 19 del 29.12.2016, e dall'art. 8 della L.P. nr. 9 del 02.08.2017;
- visto il regolamento di Contabilità della Comunità;
- visto lo Statuto della comunità;
- visti, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile di reso dalla Responsabile Alessandro Mazzel;

CONSIDERATO CHE

Dott. Antonio Borghetti

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omississ..."*;

Dott. Antonio Borghetti

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)"*;
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale *"(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione"*.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione che si riassumono in forma tabellare ed a campione su alcuni residui:

La situazione si riassume nel seguente prospetto:

SITUAZIONE PRECEDENTE

Dott. Antonio Borghetti
Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

FPV di parte corrente	€ 70.411,46
FPV di parte capitale	€ 1.044.282,60
PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 13.012,40
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 13.012,40
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 0,00

COMPOSIZIONE FPV AL 31.12.2021	
FPV parte corrente al 31.12.2021	€ 83.423,86
FPV parte capitale al 31.12.2021	€ 1.044.282,60
TOTALE FPV	€ 1.127.706,46

OPERAZIONI EFFETTUATE SUI RESIDUI CON LA PRESENTE VARIAZIONE	
Maggiori residui attivi accertati al 31.12.2021	€ 0,00
Residui attivi cancellati al 31.12.2021 – insussistenze	€ 26.681,35
Residui passivi cancellati al 31.12.2021 - insussistenze	€ 64.888,88
- di cui economie da FPV	€ 2.162,66

**VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2022-2024 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE
DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO**

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- ✓ la corretta reimputazione delle entrate;
- ✓ la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- ✓ la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la re imputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL, esprime

parere favorevole

all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, e alla conseguente variazione del bilancio 2022-2024 sulla base degli importi sopra specificati.

Rovereto, lì 26.04.2022

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Antonio Borghetti

